



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 4 della legge 16/6/1998, n. 191:

VISTO il DPR 8/3/1999, n. 70 – “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni” a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16/6/1998, n. 191;

VISTO l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23/3/2000;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione del 31/5/2001, che ha fissato le regole tecniche del telelavoro;

VISTO l'Accordo quadro europeo per il telelavoro del 16/7/2002;

VISTO l'art. 23 del CCNL del Comparto Università del 16/10/2008 quadriennio normativo 2006-2009;

VISTO il Regolamento TeleLavoroSapienza emanato con disposizione direttoriale n. 40919 del 14/7/2016;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014 con la quale si approva il “Piano degli interventi conseguenti all'indagine sul Benessere organizzativo”, tra le cui misure si prevedeva lo sviluppo e la promozione del telelavoro;

PRESO ATTO, altresì, dei risultati dell'indagine “*Customer satisfaction* sugli strumenti di conciliazione tra vita privata e lavorativa” (novembre 2015) dai quali emerge la richiesta, di gran parte dei partecipanti, di poter fruire della modalità lavorativa a distanza;

CONSIDERATO che il telelavoro si sostanzia in una diversa modalità di prestazione del lavoro, realizzando una variazione organizzativa e non comporta per il lavoratore alcuna modifica giuridica del rapporto di lavoro, fatti salvi gli aspetti disciplinati dal Regolamento TeleLavoroSapienza;

CONSIDERATO che il telelavoro preserva sia la formazione che la crescita professionale, il senso di appartenenza e socializzazione, l'informazione e la partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovativi;



RITENUTO opportuno, in fase di estensione della sperimentazione della nuova modalità lavorativa, riconoscere una posizione di telelavoro per ciascuna struttura richiedente;

RITENUTO di prevedere, a seguito di una preliminare attività ricognitiva, n. 50 posizioni di telelavoro per l'anno 2017;

DISPONE

Art. 1 — TeleLavoroSapienza

E' indetta una selezione per l'attivazione di n. 50 posizioni di telelavoro per l'anno 2017 per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale orizzontale — non funzionalmente assegnato alle Aziende ospedaliere — in servizio presso Sapienza Università di Roma ed operante nell'Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Facoltà.

Non possono partecipare i titolari di posizioni organizzative con coordinamento di risorse umane.

Ciascuna struttura potrà essere destinataria di non più di una posizione di telelavoro.

Art. 2 — Presentazione delle domande

La richiesta di telelavoro è di natura volontaria e le relative domande di partecipazione sono indirizzate all'Area Organizzazione e Sviluppo.

Le domande possono essere presentate dal dipendente esclusivamente per la propria struttura di appartenenza.

Le presentazione della richiesta di fruizione del Telelavoro avviene tramite la compilazione del modello allegato al presente bando (all. A) — sottoscritto congiuntamente dal dipendente e dal Responsabile di Struttura.

Per i dipartimenti e le Facoltà la domanda prodotta dal dipendente è sottoscritta dal Rappresentante di Struttura e dal Responsabile Amministrativo Delegato.

Le richieste, debitamente sottoscritte ed esclusivamente scansionate (.pdf), dovranno essere inviate, **entro il 31 gennaio 2017** all'Amministrazione centrale, all'indirizzo di posta elettronica telelavorosapienza@uniroma1.it.

Nella richiesta di partecipazione a TLS, i Dipartimenti e le Facoltà si impegnano contestualmente ad assumersi i costi correlati.

In caso di due o più domande per l'accesso al telelavoro insistenti sulla medesima struttura, un'apposita Commissione provvederà alla valutazione



delle stesse ed alla formazione di una graduatoria di struttura in base ai criteri di cui all'art.3.

Qualora vi fosse anche un numero di strutture interessate superiori alle 50 posizioni previste dal presente bando, sarà formata anche una graduatoria delle strutture nell'ordine maturato dai propri richiedenti in base ai criteri di cui all'art.3.

Art. 3 — Criteri per la formazione della graduatoria

Un'apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale, provvederà alla valutazione delle domande e alla redazione delle graduatorie di struttura:

- in caso di pluralità di domande provenienti dalla stessa struttura ed eventualmente
- tra strutture in caso di domande provenienti da più di 50 strutture sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo quadro nazionale del 23/3/2000, secondo la seguente graduazione:
 - a) Situazione di disabilità psico-fisica del dipendente uguale o superiore al 51%, certificata da struttura pubblica competente 8 punti;
 - b) Situazione di disabilità psico-fisica del dipendente inferiore al 51%, certificata da struttura pubblica competente 4 punti;
 - c) Assistenza a parenti o affini entro il terzo grado e conviventi in situazioni di gravità psico-fisica accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92; 5 punti;
 - d) Esigenze di cura di figli minori:
 - tra 0 e 3 anni 5 punti
 - tra 4 e 8 anni 4 punti
 - tra 9 e 12 anni 3 punti
 - genitore unico con figlio convivente di età minore di 14 5 punti;
 - e) Distanza chilometrica tra la propria abitazione e la sede di lavoro:
 - 20 km < distanza < 50 Km 4 punti
 - 50 km < distanza < 100 Km 5 punti
 - distanza > 100 Km (entro i confini della regione) 6 punti.

I requisiti elencati nel precedente comma devono essere posseduti dal dichiarante al momento della presentazione della domanda e sono cumulabili.

Tali requisiti — sulla cui veridicità l'Area Organizzazione e sviluppo si riservano di effettuare controlli a campione — sono dichiarati dal dipendente sotto la propria responsabilità civile e penale (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Art. 4 — Modifiche del diritto alla fruizione

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluno dei requisiti di cui all'art 3 dichiarati dal richiedente, lo stesso decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non



veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), riservandosi l'Amministrazione di adottare le determinazioni consequenziali.

Se le condizioni che danno diritto alla fruizione di TLS dovessero subire variazioni successive alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed entro la scadenza del bando di selezione, il dipendente è tenuto a darne tempestiva formale comunicazione all'Amministrazione.

Il punteggio assegnato ad ogni domanda, deriva dal totale dei punti conseguiti sulla base dei criteri di cui all'art.4 del presente bando.

Nella graduatoria, in caso di *ex aequo*, viene preferito il lavoratore che non abbia fruito in precedenza dell'istituto del telelavoro e, in subordine, il lavoratore con minore età anagrafica.

Art. 5 — Attività telelavorabili

L'elenco delle attività o fasi di attività che possono essere svolte in telelavoro è indicato dal Regolamento ed è il seguente:

- a) inserimento, catalogazione, digitalizzazione, in archivi informatizzati;
- b) progettazione, manutenzione e sviluppo di *software/applicativi* e banche dati;
- c) elaborazione di comunicati stampa, rassegne stampa, *newsletter* e redazione web;
- d) attività per operatori di sistemi di *help desk* per gli utenti (compreso *call center*);
- e) adempimenti fiscali e previdenziali;
- f) trascrizione di processi verbali da *file* audio;
- g) attività che presuppongono/comportano mansioni di analisi, ricerca e studio, di elaborazione dati e modelli.

Art. 6 — Postazione di telelavoro

Il telelavoratore avrà a propria disposizione, per effettuare la prestazione, una postazione di telelavoro che consente lo svolgimento di attività di telelavoro in connessione remota e tramite modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente.

La strumentazione informatica in dotazione alla singola postazione di telelavoro — concessa in comodato gratuito ex art. 1803 del c.c., salvo diversa pattuizione — deve essere idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

Presupposto imprescindibile è costituito dal fatto che i locali indicati dal lavoratore:

- a. siano conformi alle disposizioni sulla sicurezza di cui al Titolo VII del d.lgs. 81/2008 e a quelle relative agli impianti elettrici di cui al DM 37/2008;
- b. vi siano preesistenti condizioni di connettività per la postazione informatica messa a disposizione dall'Amministrazione.



La conformità dei locali alle disposizioni relative alla sicurezza di cui al Titolo VII del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché il corretto posizionamento delle attrezzature, è oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione.

Il telelavoratore deve consentire l'accesso agli addetti alla manutenzione, nonché ai soggetti aventi competenza in materia di salute e sicurezza, nei locali ove sono installate le attrezzature, negli orari che gli verranno anticipatamente comunicati dai servizi preposti.

Il telelavoratore — in mancanza di autorizzazione formale del responsabile della Struttura di appartenenza — non può in alcun modo variare la configurazione della postazione di telelavoro, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici né utilizzare collegamenti alternativi o complementari.

La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti il telelavoro. Il telelavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

Art. 7 — Modalità di attuazione del telelavoro e verifiche della prestazione

Il telelavoratore ha l'obbligo di ottemperare all'assolvimento dei compiti assegnati nei termini previsti e di svolgere al meglio la propria attività al fine di concorrere alla migliore efficienza dei processi lavorativi gestiti.

Egli è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal proprio Responsabile di Struttura, custodendo con cura le informazioni in suo possesso sulla banca dati a disposizione.

L'articolazione dell'orario in telelavoro, che dovrà prevedere una coincidenza temporale, almeno parziale, con l'orario di lavoro osservato dal dipendente interessato nella struttura di assegnazione, è stabilita in funzione:

- delle esigenze organizzative della struttura
- delle esigenze personali del dipendente

La durata dell'attività in telelavoro non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi.

L'orario di lavoro potrà essere distribuito nell'arco della giornata a discrezione del telelavoratore anche in relazione all'attività che dovrà svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in almeno due periodi di un'ora. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale il periodo di disponibilità è unico con durata di un'ora.

Il telelavoratore concorderà con il responsabile della Struttura — anche in base alla tipologia di attività di cui all'art.5 — le ore della giornata, nell'ambito



dell'orario di servizio, in cui dovrà essere reperibile (per via telefonica e/o telematica) alla sua postazione di telelavoro per le comunicazioni di servizio.

Le Strutture coinvolte nel TLS definiscono, in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgere, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro, che non può comunque essere inferiore ad 1 giorno a settimana.

Resta inalterata la disciplina delle ferie, delle assenze per malattia, della maternità e paternità, e dei permessi giornalieri previsti dalla normativa contrattuale vigente e da specifiche disposizioni di legge.

In regime di telelavoro non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festive.

Le verifiche quali-quantitative del lavoro svolto in remoto sono a carico del Responsabile di Struttura della sede di lavoro del dipendente che partecipa a TLS e saranno effettuate con cadenza settimanale tramite lo schema allegato alla domanda.

Art. 8 — Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno raccolti dagli uffici competenti di Sapienza, anche a mezzo di sistemi informatici e telematici, e trattati per le sole finalità di gestione del presente procedimento, nel rispetto del d.lgs. 196/2003.

Art. 9 — Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al relativo Regolamento e agli atti normativi e contrattuali vigenti in materia di Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni.

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**